

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA**

**CONTRATTO D'APPALTO**

*Lavori di realizzazione degli interventi di ristrutturazione delle Centrali*

*Operative Territoriali: – Distretto 17 Riviera Val Di Vara, Via Brinati 2,*

*Brugnato (Sp) - Cup: E54E22000330001; - Distretto 19 Val Di Magra, Via*

*Cisa Sud Localita' Santa Caterina Sarzana - CUP: E79J22001300001; -*

*Distretto 18 Del Golfo, Sede Della Spezia Via XXIV Maggio 139 - CUP:*

*E44E22000400001*

*Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito*

*degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C1- 1.2.2*

*Implementazione di un nuovo modello organizzativo. CIG: 95587756AA*

L'anno 2023 addì 23 del mese di Maggio

**TRA**

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in

Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

**E**

Il sig. Pasquale Marletta, nato a Catania il 24 .08.1967 C.F.

MRLPQL67M24C351G, il quale interviene nel presente Contratto nella sua

qualità di Procuratore Speciale della ditta PETRARCA S.R.L. , con sede in Via

	Madonna degli Ammalati 293 – 95045 Misterbianco (CT) – P.IVA:	
	05531190873, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia al numero	
	05531190873 , come da Procura speciale rilasciata dal dott. Giovanni Maniga,	
	Notaio in Sassari, in data 21.02.2023, Repertorio n. 264720, allegata al presente	
	atto quale parte integrante e sostanziale.	
	<b><i>PREMESSO</i></b>	
	- che con lettera di invito Prot-2022-1615742 del 22/12/2022, è stata indetta	
	una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art.	
	1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020,	
	invitando gli operatori economici, di cui al verbale Prot-2022-1576107 del	
	19/12/2022, iscritti nell’elenco approvato con decreto n° 2837 del	
	09/05/2022 ed aggiornato con Decreto n. 7840 del 7/12/2022, e che dalla	
	documentazione agli atti hanno manifestato l’interesse all’esecuzione dei	
	lavori per l’intervento de quo;	
	- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00	
	del 01/02/2023, ha presentato offerta la ditta Petrarca S.r.l. (P.IVA:	
	05531190873), con uno sconto percentuale del 1,00% su una base d’asta di	
	€. 418.343,63 =, per un importo pari ad €. 406.011,29580 =, IVA ed altri	
	oneri esclusi, a cui si aggiungono €. 8.231,21000=, per oneri della sicurezza	
	non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo pari ad €.	
	414.242,50580=, IVA esclusa, ed è risultata aggiudicataria dell'appalto ;	
	- che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria in base	
	a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del	
	13/07/2022;	
	- con nota Prot-2023-0301579 del 23/03/2023 la Stazione appaltante ha	
	2	

**Registro atto privati n. 564 Prot-2023-0397576 del 23/05/2023**

comunicato l'aggiudicazione dell'appalto alla predetta Impresa, a seguito di

Decreto di aggiudicazione n. 1930 del 22.03.2023;

- che l'appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la documentazione

atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall'appaltatore

- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il

ribasso offerto;

- che in fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata dal

Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, nell'ambito del verbale di

consegna, la cantierabilità delle opere progettate

***Art. 1 Oggetto dell'appalto e Prestazioni professionali richieste***

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione affida in appalto alla ditta Petrarca S.r.l, che accetta senza

riserva alcuna, di effettuare **l'esecuzione di tutti i lavori** necessari per la

realizzazione degli interventi di ristrutturazione delle seguenti Centrali

Operative Territoriali rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

nell'ambito degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR Missione

M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo:

- Distretto 17 Riviera Val Di Vara, Via Briniati 2, Brugnato (Sp) ;

- Distretto 19 Val Di Magra, Via Cisa Sud Localita' Santa Caterina Sarzana ;

- Distretto 18 Del Golfo, Sede Della Spezia Via XXIV Maggio 139.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice

identificativo della gara (CIG) è 95587756AA e i CUP sono i seguenti:

	- Cup: E54E22000330001 per il Distretto 17 Riviera Val Di Vara, Via Briniati	
	2, Brugnato (Sp) ,	
	- Cup: E79J22001300001 per il Distretto 19 Val Di Magra, Via Cisa Sud	
	Localita' Santa Caterina Sarzana ,	
	- Cup: E44E22000400001 per il Distretto 18 Del Golfo, Sede Della Spezia Via	
	XXIV Maggio 139.	
	<b>Art. 2 Documenti contrattuali</b>	
	L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle	
	norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207	
	applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e	
	fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:	
	Sono parte integrante del presente contratto:	
	- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore;	
	- il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate;	
	- progetto esecutivo;	
	- Patto di integrità presentato in gara sottoscritto;	
	- POS	
	Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono	
	richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-	
	amministrativi della Stazione Appaltante.	
	<b>Art. 3 Ammontare del contratto</b>	
	L'importo contrattuale ammonta ad € 414.242,50580 di cui:	

**Registro atto privati n. 564 Prot-2023-0397576 del 23/05/2023**

a) € 406.011,2958 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) € 8.231,21 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale non può variare in più o in meno a seconda della quantità effettiva dei lavori eseguiti.

***ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI***

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

***ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO***

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art.26 del D.L. 50/2022 e dall'art. 31 e Capo 7 del Capitolato speciale d'appalto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in

	Legge n.25/28.3. 2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106	
	comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le	
	variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in	
	diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni	
	risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di	
	presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto	
	del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2,	
	secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in	
	diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in	
	misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al	
	comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022.	
	In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla	
	compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione	
	dell'offerta.	
	Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi	
	revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del	
	Codice Civile.	
	<b>ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI</b>	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in <b>228</b>	
	<b>(DUECENTOVENTOTTO) giorni</b> naturali, successivi e consecutivi	
	decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione	
	dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17 del Capitolato speciale	
	d'appalto e nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma lavori	
	con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimo.	
	Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo	

necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari,

integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dall'art. 18-19-20 del Capitolato speciale d'appalto.

*Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al P.N.R.R.,*

*Investimento M6CIII.2.2 - Centrali Operative Territoriali – COT – rileva il*

*termine di Marzo 2024 per la piena operatività delle centrali operative, pena*

*la revoca del finanziamento; per cui il termine ultimo dei lavori, tenuto conto*

*anche dei tempi necessari alla redazione del certificato di regolare esecuzione*

*di cui al successivo art. 13, deve intendersi compatibile con il rispetto della*

*scadenza di Marzo 2024.*

**ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale

d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Marletta Pasquale, abilitato/i

secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

**ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni

e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale

d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:

*Lavori appartenenti alle categorie OGI e OS30 nei modi previsti dalla legge.*

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
  - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;
  - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
  - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
  - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, salvo i casi di cui all'art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di



sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

***ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA***

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La ditta Petrarca s.r.l. si impegna ad assicurare una quota complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

***ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE***

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Si porta a conoscenza dell'appaltatore che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate:

*1) noli a freddo di macchinari;*

	2) noli a caldo;	
	3) autotrasporti per conto di terzi;	
	4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;	
	5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;	
	6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;	
	7) fornitura di ferro lavorato;	
	8) guardiania dei cantieri.	
	<b>ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024</b>	
	L'appaltatore si impegna al rispetto del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del 27/04/2022.	
	<b>ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE</b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n° 1657.00.27.2799859525 rilasciata in data 9.05.2023 dalla società SACE BT S.P.A., Agenzia di Catania per l'importo di € 20.713,00.	
	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo	

provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod. l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 1657.00.33.33040596 rilasciata in data 10.05.2023 dalla società SACE BT S.P.A., come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di € 414.242,51 ;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00.

### ***ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI***

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) nel momento successivo all'aggiudicazione dei lavori dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al

	maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad euro	
	50.000,00 (rif. Art 27 del CSA), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.	
	30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.	
	Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un	
	importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di	
	graduale recupero della medesima.	
	L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori	
	indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che <i>l'importo</i>	
	<i>complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90%</i>	
	(novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali	
	varianti.	
	Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno	
	stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al	
	responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette	
	giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell'emissione della fattura di acconto.	
	<b>Il conto finale dei lavori</b> è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua	
	specificata relazione, entro 30 ( <b>trenta</b> ) giorni dalla data del certificato di	
	ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà	
	invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.	
	Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già	
	iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come	
	da lui definitivamente accettato.	
	Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo	
	provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento	
	ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.	

**Registro atto privati n. 564 Prot-2023-0397576 del 23/05/2023**

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso*, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori:*

A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, *la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;*

b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,* con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- *all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la*

	<i>completa agibilità ed usabilità dell'edificio;</i>	
	- <i>alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del presente contratto</i>	
	- <i>alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera</i>	
	I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono	
	presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del	
	Codice Civile.	
	L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e	
	l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste	
	dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto	
	finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.	
	Le <b>fatture</b> potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo	
	certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il	
	CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.	
	Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica	
	secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3	
	aprile 2013, n. 55.	
	Dal 01/01/2022 è entrata in vigore la clausola di impagabilità delle fatture	
	passive prive dei riferimenti di legge al corrispondente ordinativo elettronico di	
	acquisto NSO. In attuazione del D.M. del 7/12/2018 del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, modificato ed integrato dal D.M. del	
	27/12/2019, nonché delle Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione	
	degli ordini elettronici reperibili sul sito web del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze, tutti i fornitori dell'Ente debbono comunicare all'indirizzo	
	attivit.tecniche@hsanmartino.it la loro iscrizione al sistema NSO attraverso	



uno dei seguenti canali:

- posta elettronica certificata: indicare indirizzo prescelto;
- accreditamento sulla piattaforma NSO: indicare codice NSO;
- accreditamento sulla piattaforma PEPPOL: indicare codice PEPPOL;

**Si precisa, al riguardo, che la mancata iscrizione al sistema NSO comporta**

**l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle fatture** come da nota di

Regione Liguria e Alisa, acquisita agli atti del Policlinico con prot. n. 61421/2021.

Successivamente all'iscrizione è necessario che il fornitore/professionista indichi nella fattura i dati indispensabili – da riportare pedissequamente – affinché la stessa sia accettata dal Policlinico:

- numero ordine/doc: 02-anno-codice numerico ordine (es. 02-2022-123)
- data ordine/doc: gg/mm/aaaa (es.23/03/2022)
- codice commessa/convenzione/Endpoint: #BNVANZ#
- CIG

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta

	(IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma	
	che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con	
	l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle	
	fatture di acquisto e delle fatture emesse.	
	In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
	spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le	
	modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo	
	9 ottobre 2002, n. 231.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di	
	acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il	
	titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore	
	ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel	
	termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.	
	I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono	
	emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e	
	comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli	
	stessi.	
	- <i>Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può</i>	
	<i>comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle</i>	
	<i>condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei</i>	
	<i>lavori.</i>	
	- <i>Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle</i>	
	<i>condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori</i>	
	<i>contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero</i>	

*contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto previsto di seguito.*

*- In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*

*- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento*

*- L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.*

*- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità*

#### **ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: - Istituto di Credito: BPM , Agenzia: di PEDARA, IBAN: IT 02 A 05034 84120 000000004183 e le persone

	delegate ad operar su di esso sono:	
	- Sig. Petrarca Salvatore Nato a Catania il 18.02.1968 Codice Fiscale PTRSVT68B18C351E Residente in Misterbianco Via Madonna degli Ammalati, 295	
	- Sig. Petrarca Cristian nato a Catania il 13.01.1986 codice fiscale PTRCST86A13C351H residente in Misterbianco via Madonna degli Ammalati, 293 ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.	
	Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.	
	L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.	
	In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.	
	L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-	
	20	

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

***ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)***

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 414,242 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, oppure articolo 16 comma 5 del presente Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 19 comma 14;

	e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di	
	lavori non accettabili o danneggiati.	
	f) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma	
	dei lavori;La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata	
	e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito	
	all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale	
	successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 23 del	
	Capitolato Speciale di Appalto.	
	Per quanto concerne l'applicazione delle penali e le diverse fattispecie di ritardi	
	si rimanda all'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto che si intende qui	
	integralmente richiamato	
	L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il	
	risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a	
	causa dei ritardi.	
	Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al P.N.R.R., in	
	deroga all'art. 113-bis del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 le penali dovute per il	
	ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle	
	conseguenze legate al ritardo, non possono comunque superare,	
	complessivamente, il <b>20%</b> di detto ammontare netto contrattuale.	
	Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al P.N.R.R., ai	
	sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022, qualora l'ultimazione dei lavori	
	avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è	
	riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del	
	certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

***ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO***

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice nei casi previsti dall'art. 102 comma 8 del codice, il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a professionista esterno il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 102 c.3 del D.lgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il

	certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,	
	assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.	
	<b>ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi	
	previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.	
	L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti	
	casi:	
	1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;	
	2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da	
	compromettere la buona riuscita dei lavori;	
	3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;	
	4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del	
	lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e	
	l'incolumità dei lavoratori;	
	5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e	
	previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 ( <i>subappalto</i> ) del presente	
	contratto;	
	6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;	
	7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione	
	anche parziale del contratto;	
	8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
	dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;	



9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

***ART. 18 RECESSO***

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo

	il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	<b>ART. 19 CONTROVERSIE</b>	
	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro competente Genova. È esclusa la competenza arbitrale.	
	Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.	
	<b>ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI</b>	
	In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.	
	In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.	
	Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.	
	Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto	

l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

***ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

***ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH***

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, **ove applicabili agli obiettivi trasversali**, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

***ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI***

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

***ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO***

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale e in Via Madonna degli Ammalati 293 – 95045 Misterbianco (CT).

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

***ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE***

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Per l'Appaltatore

Dott. Giorgio Sacco

Pasquale Marletta

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)